



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore
Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

PEC

Ai Rettori delle Università italiane sedi
di Scuole di specializzazione di area
sanitaria

OGGETTO: Indicazioni operative in tema di trasferimenti degli specializzandi delle Scuole di specializzazione di area sanitaria non accreditate.

Come noto, tutte le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei Medici di cui al D.L. n.68/2015 sono state recentemente sottoposte alla procedura di accreditamento di cui al Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n.402 alla luce dei nuovi standard, requisiti, e indicatori di *performance* ivi individuati. All'esito del suddetto processo di accreditamento, alcune Scuole di specializzazione non sono state accreditate per mancata aderenza ai livelli minimi previsti dal medesimo D.M. n. 402/2017.

Al riguardo, nel rammentare in via generale che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 *"nel caso di disattivazioni"* di corsi di studi *"le Università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati"*, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alle Scuole di specializzazione che, in attuazione del D.M. n. 402/2017, non hanno ottenuto l'accREDITAMENTO ministeriale, si rammenta che gli Atenei sono comunque tenuti a garantire agli specializzandi in corso la prosecuzione e la regolare conclusione del Corso di studi. Inoltre, qualora lo specializzando iscritto a tali Scuole decidesse di volere presentare ad altro Ateneo (ed in vista dell'imminente avvio del prossimo A.A.) apposita istanza di trasferimento volta ad accedere ad altra Scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella frequentata, si ritiene che l'Ateneo cui lo specializzando è iscritto non possa negare il proprio nulla osta al trasferimento, attese le motivazioni correlate alla ridetta istanza di trasferimento (mancato accREDITAMENTO della Scuola di specializzazione cui si è iscritti).

Considerato che la procedura relativa all'accREDITAMENTO delle Scuole di area sanitaria ad accesso dei medici si è conclusa solo nelle ultime settimane e che, pertanto, gli specializzandi eventualmente interessati ad un trasferimento non avrebbero potuto attivarsi in tal senso prima d'ora, si invitano gli Atenei che eventualmente riceveranno istanze di trasferimento motivate appunto dal mancato accREDITAMENTO della Scuola di specializzazione, a volere prendere in considerazione le istanze stesse anche qualora, a mente dei rispettivi regolamenti interni sui trasferimenti, gli ordinari termini di presentazione delle domande (con riguardo all'a.a. di imminente inizio) fossero già spirati. Si auspica, altresì, che le ridette istanze possano trovare ove possibile accoglimento, fermo restando la preliminare verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte dell'Ateneo di destinazione.

Nel richiamare l'esigenza che le SS.LL. assicurino la massima collaborazione, invio i più cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia MELINA